



Delibera n. 82/2021

30 Aprile 2021

Allegato T al Verbale n. 02/2021

Oggetto: Protocollo d'intesa Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto per la Microelettronica e Microsistemi e Università degli Studi di Catania, per il tramite del Dipartimento di Agricoltura, Alimentazione e Ambiente (CNR-IMM).

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTO il Decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381, concernente la costituzione dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV);

VISTO il Decreto Leg.vo 25/11/2016, n. 218, concernente "Semplificazione delle attività degli Enti Pubblici di Ricerca ai sensi dell'art. 13 della Legge 7/08/2015, n. 124";

VISTO lo Statuto dell'INGV, approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 114/2020 del 19 giugno 2020, emanato con Decreto del Presidente n. 78/2020 del 27/10/2020, pubblicato sul Sito WEB istituzionale – Avviso di emanazione di cui al Comunicato su Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie generale - n. 264 del 24 ottobre 2020, in particolare, l'art. 8, comma 6, lettera f), il quale prevede che il CdA *"omissis....delibera la partecipazione a società, fondazione e consorzi, nonché la stipulazione di accordi con organismi nazionali, europei e internazionali"*;

VISTO il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell'INGV, emanato con Decreto del Presidente n. 36/2020 del 22/04/2020, pubblicato sul Sito WEB istituzionale e in particolare, l'art. 29 il quale disciplina le *Collaborazioni con soggetti esterni*, stabilendo al primo comma che: *"I rapporti di collaborazione nell'attività di ricerca tra l'Ente e soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri sono regolati attraverso contratti aventi come riferimento di massima la seguente tipologia: protocolli d'intesa, accordi di programma quadro, convenzioni operative"*;

VISTO il Regolamento del Personale, emanato con Decreto del Presidente n. 12/2021 del 25/02/2021, pubblicato sul Sito Web istituzionale;

VISTO il Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza, adottato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 145/2020 del 22 luglio 2020, ed emanato con Decreto del Presidente n. 75/2020 del 21 ottobre 2020;

VISTO che le Parti, con il presente Protocollo, realizzano una collaborazione, ai sensi dell'art. 15 della legge 241/1990, mirata al perseguimento di un interesse pubblico;

VISTA la Deliberazione n. 50 Adunanza del 27 Luglio 2010 dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, nella quale si evidenzia che *"una autorità pubblica può adempiere compiti di interesse pubblico, in collaborazione con altre autorità"*



pubbliche, secondo una forma di cooperazione orizzontale tra amministrazioni pubbliche”;

VISTO lo schema del Protocollo d'intesa Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto per la Microelettronica e Microsistemi e Università degli Studi di Catania, per il tramite del Dipartimento di Agricoltura, Alimentazione e Ambiente (CNR-IMM);

VALUTATA, dunque, l'opportunità di procedere alla sottoscrizione del sopra citato Protocollo, che ha ad oggetto lo sviluppo di sistemi e protocolli per misure di tipo agronomico, ambientale e vulcanologico;

CONSIDERATO che l'attività da espletare rientra tra i compiti scientifici e istituzionali dell'INGV;

VISTO il parere favorevole del Direttore di Sezione e del Direttore di Dipartimento;

su proposta del Presidente,

DELIBERA

L'approvazione dello schema del Protocollo d'intesa Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto per la Microelettronica e Microsistemi e Università degli Studi di Catania, per il tramite del Dipartimento di Agricoltura, Alimentazione e Ambiente (CNR-IMM), allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale (all.1).

Viene dato mandato al Presidente dell'INGV alla sottoscrizione definitiva dell'atto in questione.

Firmato il 06/05/2021

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 06/05/2021

La segretaria verbalizzante
(Dott.ssa Maria Valeria INTINI)

IL PRESIDENTE
(Prof. Carlo DOGLIONI)

PROTOCOLLO D'INTESA

Tra

CNR-IMM HQ (Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto per la Microelettronica e Microsistemi Head Quarter), VIII Strada n.5, Z.I., 95121 Catania (CT) - Italia, P.IVA 02118311006/CF 80054330586, indirizzo pec protocollo.imm@pec.cnr.it, rappresentato dal Direttore Dr. Vittorio Privitera (di seguito "CNR-IMM")

E

INGV (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia), con sede legale in Roma, Via di Vigna Murata 605, indirizzo pec aoo.roma@pec.ingv.it, nella persona del suo legale rappresentante, il Presidente Prof. Carlo Doglioni

E

L'Università degli Studi di Catania, per il tramite del Dipartimento di Agricoltura, Alimentazione e Ambiente (Di3A), con sede legale in piazza Università, 2 - 95131 Catania, Partita IVA 02772010878, indirizzo pec protocollo@pec.unict.it, rappresentata dal Rettore pro-tempore Prof. Francesco Priolo (di seguito "Di3A")

di seguito, insieme/disgiuntamente anche definite "Parti"/"Parte"

PREMESSO CHE:

- L'Università degli Studi di Catania, tramite il Di3A, svolge da tempo ricerche e sperimentazione nell'ambito della Precision Farming in campo agricolo ed ambientale.
- Il CNR, tramite l'IMM-HQ, svolge da tempo ricerche e sperimentazioni nel campo della microelettronica e dei microsistemi e nello specifico volte allo sviluppo di dispositivi innovativi a stato solido, nonché micro e nanotecnologie per applicazioni in ambito microelettronico, energetico e sensoristico.
- L'INGV, per tramite della sua Sezione di Catania, da tempo svolge attività di ricerca e monitoraggio vulcanologico ed ambientale, e si propone di effettuare, in collaborazione con le suddette Parti, lo sviluppo di sensoristica innovativa per il monitoraggio di gas vulcanici e più in generale per il monitoraggio ambientale.
- L'obiettivo della collaborazione è quello di disporre di un gruppo di lavoro interdisciplinare.
- Le Parti intendono regolare i loro rapporti allo scopo di permettere:
 - a) di avvalersi reciprocamente delle competenze e metodologie sviluppate;
 - b) lo sviluppo coordinato di ricerche attinenti il monitoraggio in campo agricolo, vulcanologico e ambientale;
 - c) l'accesso di personale di ogni Parte, nelle persone di Domenico Longo (Di3A), Antonella Sciuto (CNR-IMM), Gaetano Giudice (INGV), alle strutture di ricerca delle altre Parti.
- Le parti hanno siglato il Protocollo d'intesa biennale come da documenti del 29/01/2019, protocollo CNR-IMM n°0000383 e del 13/02/2019, protocollo CNR-IMM n° 0000754, Delibera INGV n.685/2018 del 22/11/2018, protocollo 0018615, protocollo UniCT del 25/01/2019
- Occorre procedere al rinnovo del predetto Protocollo, per portare avanti le attività in oggetto, a beneficio delle parti sottoscriventi.

TUTTO CIÒ PREMESSO SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Premesse

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente protocollo di Intesa (d'ora innanzi il "Protocollo").

Art. 2 - Oggetto del Protocollo

Le Parti intendono collaborare per lo sviluppo di sistemi e protocolli per misure di tipo agronomico, ambientale e vulcanologico.

In particolare si intendono sviluppare apparati per la misura di concentrazione di gas sfruttando tecniche spettroscopiche.

Inoltre si intendono sviluppare iniziative finalizzate alla proposta di progetti congiunti.

Art. 3 - Modalità di esecuzione delle attività

Le Parti concordano gli obiettivi, i tempi, le modalità di svolgimento delle attività di ricerca scientifica, l'utilizzo del personale e delle attrezzature, secondo piani di lavoro stabiliti in base alle prevalenti esigenze comuni.

Nell'ambito di questa collaborazione, ciascuna delle parti metterà a disposizione le proprie attrezzature e le proprie risorse umane, la cui attività è regolata dalle norme vigenti, sia in laboratorio che in campo.

L'utilizzazione ai fini di ricerca scientifica delle apparecchiature e attrezzature è regolato da apposite norme definite dai rispettivi Direttori nel rispetto dei Regolamenti degli Enti di appartenenza e delle norme di sicurezza.

Le Parti individuano oltre al materiale inventariabile, eventualmente altro materiale che ciascun Istituto intende mettere a disposizione, **per la presente collaborazione.**

Saranno a carico di ciascuna delle parti i costi relativi alle ricerche condotte per specifica competenza da ognuna delle parti.

Le Parti concorderanno la redazione di report, pubblicazioni scientifiche e divulgative delle attività condotte.

Ogni Parte si impegna a informare tempestivamente le altre Parti di qualsiasi necessità di variazione delle attività sperimentali condotte nell'ambito del presente protocollo d'intesa.

Quando l'accordo verrà a terminare, tutto il materiale temporaneamente messo a disposizione da ciascun Istituto, sarà trasferito presso l'Istituto di appartenenza, **senza oneri per le altre Parti.**

Art. 4 - Responsabili del Protocollo d'intesa

I responsabili scientifici del presente Protocollo d'intesa sono individuati nelle persone di:

- Dr. Ing. Domenico Longo, per l'Università degli Studi di Catania - Di3A;
- Dr.ssa Antonella Sciuto per il CNR-IMM;
- Dr. Ing. Gaetano Giudice per l'INGV.

Art. 5 - Copertura assicurativa

Ciascuna parte provvederà a fornire la copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile per il proprio personale impegnato nelle attività previste nell'ambito del presente protocollo d'intesa.

Art. 6 - Durata del Protocollo di intesa

La durata del presente Protocollo è di 2 anni, a decorrere dalla data di stipula. La collaborazione è rinnovabile per la stessa durata, **previo accordo scritto tra le parti**. Qualsiasi modifica al presente protocollo dovrà essere concordata per iscritto ed entrerà in vigore solo dopo la relativa sottoscrizione ad opera delle parti.

Art. 7 - Recesso e risoluzione del Protocollo

Le parti hanno la facoltà di recedere dal presente Protocollo ovvero di risolverlo contestualmente. Tale recesso deve essere notificato alle controparti mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC, con un preavviso di almeno un mese.

Art. 8 – Riservatezza

1. Fermo restando quanto stabilito dal successivo articolo 11, le Parti si impegnano, per tutta la durata del Protocollo e per 5 (cinque) anni successivi alla scadenza o alla risoluzione dello stesso, a non divulgare le Informazioni Confidenziali (intese come qualunque informazione, dato o conoscenza di natura tecnica, scientifica, commerciale, e/o di qualunque altra natura, riferiti alle attività delle Parti e posti sotto il legittimo controllo dell'una o dell'altra Parte, in qualsiasi forma espressi e/o su qualsiasi supporto memorizzati, divulgati da una Parte all'altra nell'ambito del rapporto oggetto del presente Protocollo d'Intesa), né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, e a non renderle in alcun modo accessibili a soggetti terzi, e a non utilizzarle, né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, per fini diversi da quanto previsto dal Protocollo.

2. La natura riservata delle Informazioni Confidenziali dovrà essere evidenziata mediante indicazione dell'apposita dicitura "riservato", "confidenziale" o con simile legenda; le informazioni trasmesse verbalmente saranno considerate Informazioni Confidenziali qualora le stesse vengano qualificate come tali dalla parte divulgante, in una comunicazione scritta inviata alla parte che la ha ricevute, entro 15 giorni dalla data di divulgazione. L'assenza di tali legende, tuttavia, non precluderà la qualificazione dell'informazione come "riservata", se il divulgante è in grado di provare la sua natura confidenziale e/o se il ricevente conosceva o avrebbe dovuto conoscere la sua natura confidenziale, proprietaria o segreta per il divulgante.

3. Resta inteso tra le Parti che non possono essere considerate Informazioni Confidenziali quelle che erano già pubbliche prima di essere ricevute o che erano già in possesso della parte ricevente senza un obbligo di confidenzialità. Inoltre, ogni informazione che può essere considerata confidenziale secondo le previsioni del Protocollo può cessare di essere tale dal momento in cui l'informazione:

- a) diventa pubblica senza che ci sia un inadempimento del Protocollo d'intesa;
- b) è ottenuta dal ricevente da terzi senza obbligo di segretezza;
- c) è accertata o sviluppata dal ricevente in modo indipendente.

4. Le Parti si obbligano a adottare tutte le misure necessarie per mantenere la massima confidenzialità e riservatezza sulle Informazioni Confidenziali, nonché la diligenza necessaria a prevenire usi non autorizzati, divulgazioni interne o esterne indebite.

5. La Parte che riceve le Informazioni Confidenziali deve usare lo stesso grado di diligenza richiestogli per proteggere le proprie Informazioni Confidenziali a propria disposizione e di eguale natura, in ogni caso non inferiore comunque ad un livello di diligenza atta a prevenire usi non autorizzati, divulgazioni interne o esterne indebite.

Art. 9 - Trattamento dei dati personali

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e, se necessario, di acconsentire, a che i "dati personali" forniti, anche verbalmente, nel corso dell'esecuzione del presente protocollo, siano trattati esclusivamente per la finalità del protocollo stesso sia con modalità automatizzate sia non automatizzate, salvo diversamente stabilito nelle relative proposte. Titolari del trattamento sono le parti come sopra individuate, denominate e domiciliate. Le parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dalla normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali.

Art. 10 –Proprietà dei Risultati, Proprietà Intellettuale e Manleve

1. I risultati della ricerca, delle metodologie messe a punto, delle elaborazioni effettuate, i prototipi, il software, le metodiche, le procedure, gli archivi e ogni altro prodotto di ingegno ottenuti congiuntamente o disgiuntamente dalle Parti (d'ora innanzi i "Risultati") sono di proprietà della Parte che li ha generati. È fatta salva la contitolarità dei Risultati ottenuti congiuntamente tra le Parti. Inoltre, tutte le informazioni, le conoscenze, compresi i brevetti, le domande di brevetto, il copyright e ogni altro diritto di proprietà intellettuale, di cui le Parti siano titolari prima dell'avvio del rapporto di collaborazione instaurato con il presente Protocollo (d'ora innanzi il "Background"), che ciascuna Parte mette a disposizione in via non esclusiva per lo scopo e per il periodo delle attività oggetto del presente accordo, in quanto necessario allo svolgimento di dette attività, sono della Parte che li ha generati e li detiene.

2. I diritti di sfruttamento ed i diritti di proprietà intellettuale dei Risultati ottenuti dal lavoro disgiunto di una Parte appartengono alla Parte che ha generato detti Risultati. Di contro, i diritti di proprietà intellettuale sui Risultati di ricerca ottenuti congiuntamente tra le Parti appartengono a queste con quote di contitolarità che verranno definite in base al singolo apporto inventivo. Tali quote saranno pattuite tra le Parti medesime o comunque tra le strutture competenti a disporre dei diritti in parola, fermo restando il diritto degli inventori ad essere riconosciuti autori del trovato.

3. L'eventuale brevettazione dei Risultati conseguiti congiuntamente sarà oggetto di separato accordo fra le Parti o le strutture comunque competenti a disporre dei diritti in parola. In questo caso, le eventuali pubblicazioni e/o divulgazioni saranno subordinate all'espletamento di tutte le procedure atte alla protezione brevettuale dei risultati, secondo quanto descritto al successivo art. 11 e del precedente art. 8.

4. In merito all'esecuzione della attività condotte all'interno dei progetti di interesse comune, e ad ogni informazione, conoscenza tecnica protetta o meno, domanda di brevetto o brevetto, know-how, privativa di Proprietà Intellettuale, generata da una Parte precedentemente all'inizio di dette attività di ricerca o concepita come conseguenza delle stessa attività, nessuna garanzia o manleva di alcun tipo, esplicita o implicita, è data all'altra Parte per quanto riguarda la violazione dei diritti di proprietà intellettuale e/o industriale di terze parti.

5. Nessun contenuto di questo Protocollo o di altre intese verbali o scritte verrà interpretato espressamente o implicitamente come autorizzazione, diritto di licenza o di altro genere sulla proprietà intellettuale della Parte divulgatrice le informazioni (siano queste di natura confidenziale o meno), inclusi a titolo

esemplificativo ma non esaustivo i diritti di autorizzazione, di copyright, di brevetto, scoperta o sviluppo, prodotti, concepiti o acquisiti prima o dopo l'attuazione del presente Protocollo.

Art. 11 - Divulgazione e Uso dei Risultati

1. Le Parti convengono sul comune interesse alla valorizzazione dell'immagine di ciascuna di esse nelle comunicazioni all'esterno relative a sviluppi e risultati dell'attività oggetto del presente Protocollo d'Intesa.
2. I Risultati degli studi svolti in collaborazione secondo lo spirito del presente protocollo avranno carattere riservato e potranno essere divulgati ed utilizzati da ciascuna Parte, in tutto o in parte, con precisa menzione della collaborazione oggetto del presente protocollo e previo assenso dell'altra Parte.
3. Le Parti mantengono il diritto di utilizzare risultati degli studi svolti autonomamente ed in collaborazione per le proprie finalità istituzionali di ricerca (ivi inclusi progetti di ricerca nazionali, europei ed internazionali) e di didattica senza il previo consenso dell'altra Parte, purché ciò non pregiudichi le azioni di tutela brevettuale o la sua valorizzazione e sfruttamento economico.
4. Rimane inteso che le Parti avranno diritto di pubblicare congiuntamente e/o disgiuntamente, presentare o dimostrare (più genericamente "divulgare" con qualsiasi atto ed in qualsiasi forma) i Risultati ottenuti in collaborazione con le altre Parti, purché la Parte proponente la divulgazione abbia precedentemente informato o fornito all'altra Parte copia dell'atto di divulgazione proposto e, entro 30 (trenta) giorni dalla sua ricezione, questa non abbia richiesto per iscritto alla Parte proponente di rimandare la divulgazione per una delle seguenti ragioni:
 - a) per proteggere le proprie Informazioni Confidenziali;
 - b) per consentire il deposito di eventuali domande dirette a ottenere una privativa industriale; in caso di deposito di una domanda di brevetto, la proroga varrà fino alla data di deposito della domanda, o se concordato per iscritto tra le Parti, per tutto il periodo in cui la domanda di brevetto rimarrà nel periodo di segretezza.

La Parte ricevente la divulgazione avrà facoltà:

- a) di comunicare per iscritto all'altra Parte, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della bozza, quali informazioni riservate debbano essere rese inaccessibili ai terzi o modificate o censurate; ovvero
- b) di richiedere per iscritto all'altra Parte, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della bozza, che la pubblicazione e/o la presentazione venga differita per un periodo non superiore a 90 (novanta) giorni al fine di consentire il deposito di eventuali domande dirette ad ottenere un titolo di proprietà industriale.

Art. 12 - Foro Competente

Le parti accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dal presente Protocollo; nel caso in cui non sia possibile dirimere la controversia in tal modo, si conviene che sia definita presso il Foro competente per legge.

Art. 13 - Codice etico e di comportamento

Le parti dichiarano di aver preso visione del Codice etico e del Codice di comportamento emanato dalle controparti, ovvero rispettivamente, del Codice etico emanato dall'Università con D.R. n. 2637 del 6.8.2015 e del Codice di comportamento dell'Università emanato con D.R. n. 2352 del 5.6.2014, pubblicati sul sito web dell'Ateneo all'indirizzo <http://www.unict.it/content/atti-generalisti>, del codice Etico e di comportamento emanato dall'INGV con delibera del CdA del 18/12/2014 e pubblicato sul sito web dell'INGV all'indirizzo

<http://istituto.ingv.it/it/norme-e-regolamenti.html>, del codice di comportamento emanato dal CNR con delibera del CdA n.137 del 17/10/2017 e pubblicato sul sito web del CNR all'indirizzo <http://www.urp.cnr.it/pagina.php?id=57>, e di impegnarsi ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori, per quanto compatibili con il ruolo e con l'attività svolta, gli obblighi di condotta in essi previsti, nonché di essere consapevole che la violazione di tali obblighi di condotta può costituire causa di risoluzione del presente accordo, fermo restando l'eventuale risarcimento del danno.

Art. 14 - Sottoscrizione del Protocollo

Il presente atto, sottoscritto digitalmente, viene redatto in unico originale e sottoscritto mediante firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della legge 241/1990, e verrà sottoposto a registrazione soltanto in caso d'uso ai sensi delle disposizioni vigenti. Le spese di registrazione saranno a carico del richiedente. Per quanto non specificato si fa riferimento alle norme vigenti in materia.

Il presente atto è soggetto all'imposta di bollo sin dall'origine; le spese di bollo sono a carico del Di3A; il bollo è assolto in modo virtuale dall'Università degli Studi di Catania, giusta autorizzazione rilasciata dall'Agenzia Entrate di Catania n. 108603 del 27/07/1998.

Catania,

Per il CNR

Il Direttore Dr. Vittorio Privitera

f.to digitalmente

Per l'Università degli Studi di Catania - Di3A

Il Rettore Prof. Francesco Priolo

f.to digitalmente

Per l'INGV

Il Presidente Prof. Carlo Doglioni

f.to digitalmente